



# COMUNE DI TIVOLI

Piazza del Governo n. 1 - 00019 Tivoli (RM) – Centralino: +39 0774 4531  
 PEC: [info@pec.comune.tivoli.rm.it](mailto:info@pec.comune.tivoli.rm.it)  
 Fisc. 02696630587 - P.IVA 01103711006

## AVVISO PUBBLICO

### AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI TIVOLI FORMA SRL.

#### IL SINDACO

##### Premesso che:

- Tivoli Forma S.r.l. è una società interamente partecipata dal Comune di Tivoli;
- la Società ha per oggetto la promozione e la gestione di attività di istruzione, formazione professionale e orientamento che consenta lo sviluppo di percorsi di apprendimento, di integrazione e di inserimento nel mercato del lavoro;
- che l'attuale Amministratore unico durerà in carica, salvo revoca o dimissioni, fino al 31/12/2025;

Rilevata l'inderogabile necessità di dover provvedere al rinnovo dell'organo di amministrazione di Tivoli Forma S.r.l., al fine di garantire il regolare ed efficace espletamento, senza soluzione di continuità, delle relative attività, di preminente interesse pubblico, impregiudicata la necessità di provvedere con la massima solerzia alla ridefinizione dell'assetto amministrativo societario;

##### Richiamati:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e, in particolare, l’art. 11, comma 2, che così dispone “L’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico”;
- il vigente Statuto di Tivoli Forma S.r.l. e, in particolare:
  - l’art. 13 comma 4 “*Il Presidente del Consiglio di amministrazione oppure l’Amministratore Unico è nominato direttamente dal Sindaco del Comune di Tivoli.*”;
  - l’art. 13 commi 12 e 13 “*La durata dell’organo di amministrazione è stabilita, di volta in volta, all’atto della nomina e, comunque, per un massimo di 3 (tre) esercizi.*”

*L’organo di amministrazione scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica”.*

- gli indirizzi generali per le nomine e designazioni dei rappresentanti del Comune di Tivoli presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione comunale e organismi vari, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 29.07.2024, e, in particolare:
  - l’art. 2 - Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina che prevede al comma 1 “*Per ogni processo di nomina/designazione viene adottato apposito avviso di candidatura pubblicato all’albo online del Comune di Tivoli per 15 giorni contenente i requisiti di ordine generale previsti dai presenti indirizzi e gli eventuali requisiti specifici previsti dagli atti fondamentali dell’ente, azienda, istituzione per cui si effettua la nomina/designazione.*”;
  - l’art. 3 - Documentazione per la proposta di nomina e l’art. 4 - Requisiti professionali del suddetto atto di indirizzo;
  - l’art. 14 - Rinnovo degli organi amministrativi di competenza del Comune, comma 1 “*...Gli organi amministrativi di competenza del Comune, attivi, consultivi e di controllo comunque denominati, devono essere ricostituiti entro il termine della loro scadenza.*”;

Richiamato l’art. 50, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;

Visto il d.lgs. n. 39/2013 “*Disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.*”;

Visto l’articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120;

Richiamato il D.P.R. n. 251 del 30/11/2012 “*Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120*”;

**Dato atto che** occorre provvedere alla nomina dei rappresentanti del Comune nel seguente ente: **TIVOLI FORMA SRL;**

**Ritenuto** di procedere all'emissione di un avviso pubblico atto ad acquisire le candidature di soggetti interessati a ricoprire l'incarico in oggetto;

**Dato atto che** si provvederà ad effettuare una verifica sulla correttezza e completezza delle domande pervenute e della documentazione prodotta, verificando altresì che, alla luce delle dichiarazioni rese, non sussistano cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché condizioni ostante di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 235/2012;

**Atteso che** il procedimento avviato non costituisce procedura selettiva/comparativa e si concluderà con provvedimento discrezionale, ma motivato, del Sindaco;

**Ritenuto pertanto opportuno** individuare ai fini dell'art. 2 dell'Atto di indirizzo, il termine per la presentazione delle candidature spontanee, anche allo scopo di consentire una valutazione complessiva ed omogenea di tutte le domande pervenute, nel giorno **venerdì 02 gennaio 2026 alle ore 14;**

### RENDE NOTO CHE

È indetto il presente avviso pubblico per la nomina dell'Amministratore Unico di Tivoli Forma S.r.l., tramite valutazione dei curricula, delle esperienze professionali e delle motivazioni dei candidati interessati, in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla normativa e dalle regolamentazioni vigenti.

L'incarico viene conferito per l'organizzazione e la gestione della suddetta Società secondo le previsioni statutarie e regolamentari relative alla medesima società.

Le disposizioni per l'ammissione all'avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolate dal presente Avviso.

## 1- REQUISITI PER LA NOMINA

I candidati devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente ovvero:

- devono essere in possesso dei diritti civili e politici e dotati di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio;
- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostante alla candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi di legge.

Per quanto attiene i requisiti specifici e professionali, i candidati alla carica di amministratore unico devono possedere:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento)  
*oppure*
- laurea specialistica o laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento, in discipline giuridiche, economiche, aziendali o ingegneristiche  
*oppure*
- iscrizione ad ordini professionali (Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ingegneri, Revisori, Consulenti del Lavoro).

I candidati devono inoltre possedere:

- comprovata competenza ed esperienza negli ambiti afferenti alle competenze dell'Ente, risultanti anche da funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private;
- professionalità e competenza adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire (esperienza nella gestione di società, competenza in materia di controllo di gestione e pianificazione strategica, conoscenza di principi di corporate governance e dei meccanismi di controllo interno, capacità di interpretare e valutare dati economico-finanziari, esperienza nella gestione dei rapporti con enti pubblici e stakeholder). I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire.

Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae.

Il curriculum vitae dovrà riportare le attività professionali, di studio, di formazione ed ogni altro elemento utile in riferimento alla qualificazione professionale ed alle competenze richieste per l'incarico da ricoprire.

## 2- INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI

Non possono essere nominati o designati a ricoprire gli incarichi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- b) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni oppure alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e successive modificazioni;

c) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elette e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

d) coloro che si trovano in una delle situazioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

e) coloro che si trovano in una delle situazioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Le disposizioni del precedente punto concernono anche le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, emesse ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non può essere nominato amministratore di società a partecipazione comunale chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti alla nomina incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

I soggetti nominati dal Comune in carica all'adozione del presente provvedimento che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse stabilite dalla legge stessa sono tenuti a rimuovere detta causa o a dimettersi dalla carica ricoperta.

### **3- CONFLITTO DI INTERESSE**

Non possono essere nominati o designati nelle cariche di cui alla presente legge, versando in una situazione di conflitto di interesse:

- a. i dipendenti o consulenti dell'ente o organismo per il quale il nominativo è proposto, ovvero di enti o organismi da esso dipendenti o ad esso strumentali;
- b. i membri di organi consultivi tenuti ad esprimere parere su provvedimenti degli organi dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- c. chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- d. chi ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina;
- e. chi abbia prestato opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina nei dodici mesi precedenti;
- f. chi ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina e che possano trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- g. il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei consiglieri comunali, del Sindaco e degli Assessori comunali, nonché i conviventi dei medesimi soggetti.

### **4- LIMITAZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi disciplinati dal presente provvedimento non sono tra loro cumulabili, fatta eccezione per quelli non retribuiti, quelli per i quali è previsto un gettone di presenza non superiore a euro 100,00 a seduta giornaliera.

Nel caso in cui una nuova nomina o designazione sia conferita a un soggetto che incorre nei divieti di cumulo, lo stesso deve formalizzare le dimissioni dall'incarico rivestito entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina o designazione. In assenza di dimissioni, il soggetto è dichiarato decaduto dalla nuova nomina o designazione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente Avviso.

Non è consentita per un periodo di due anni, una nomina o una designazione tra quelle disciplinate dal presente documento qualora vi sia stata permanenza presso enti od organismi, anche in cariche diverse, per tre mandati consecutivi ovvero per un periodo complessivo pari o superiore a dieci anni. Tale divieto non opera nel caso in cui uno dei mandati sia stato esercitato per un periodo di tempo inferiore alla metà della durata naturale dell'incarico.

### **5- DOVERI INERENTI AL MANDATO**

Nell'espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi dell'avviso rappresentano il Comune e sono tenuti ad attenersi agli indirizzi del Consiglio Comunale e al programma di mandato del Sindaco, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di legge.

I soggetti nominati sono tenuti ad inviare al Sindaco una relazione semestrale sull'attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull'attività, ogni volta che sia richiesto dal Sindaco. Il nominato ha l'obbligo:

- a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;
- b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).

Durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare al Sindaco il sopravvenire di cause di

esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 5, 6 e 10 dell'atto di indirizzo.

## 6- DECADENZA E REVOCA

Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, procede alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dall'incarico con provvedimento motivato.

Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 2 e 3, invita l'interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.

La decadenza dall'incarico è altresì pronunciata nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni prodotte in sede di candidatura.

La revoca può essere disposta:

- ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
- per inefficienza e per inosservanza degli indirizzi politico-programmatici decisi dal Comune di Tivoli.

La revoca è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato.

I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l'interessato e sono pubblicati all'Albo pretorio.

I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), del presente avviso decadono di diritto dall'incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l'interdizione o la misura di prevenzione. Il Sindaco, ove accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell'articolo 11 dell'atto di indirizzo.

## 7- DURATA DELL' INCARICO

La durata in carica dell'Amministratore Unico è stabilita all'atto della nomina ed è fissata comunque per un massimo di tre esercizi sociali.

La data di scadenza coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

## 8- COMPENSO

La misura del compenso per l'incarico sarà stabilita dall'Assemblea a seguito dell'atto di nomina, tenendo conto dei vincoli imposti dalle norme vigenti in tema di compensi erogabili nelle società pubbliche.

Non è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività.

## 9- NOMINA

Il Comune di Tivoli provvede alle nomine e designazioni informandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, rispetto del principio della rappresentanza di genere. Le nomine e designazioni sono altresì effettuate secondo criteri di competenza, onestà e merito, evitando cumuli di incarichi e conflitti di interesse. Tutte le nomine sono quindi effettuate secondo modalità chiare e trasparenti secondo i requisiti definiti dall'avviso basati su curricula, esperienze e realizzazioni nei campi sottoposti a nomina.

Il Sindaco decreta le nomine e designazioni di norma tra le candidature proposte, salvo che, per mancanza di proposte di candidature o per altra causa eccezionale, ritenga, motivatamente, di dover provvedere in deroga, fermo restando il rispetto dei criteri e dei principi dei presenti indirizzi. Per quanto attiene alle nomine in Enti, Aziende e Istituzioni per le quali si procede alle nomine in sede assembleare, senza dar luogo a formali provvedimenti del Sindaco, è facoltà del Sindaco di adottare la procedura di cui al presente punto. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile delle nomine effettuate in sede assembleare.

Tutti i nominati sono valutati periodicamente nel loro operato, che si dovrà ispirare agli indirizzi che il Consiglio comunale riterrà utile adottare.

## 10- TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Chiunque sia interessato a ricoprire l'incarico può far pervenire, **esclusivamente tramite posta elettronica certificata**, all'indirizzo **info@pec.comune.tivoli.rm.it**, la propria candidatura, redatta secondo il mod. A, allegato al presente avviso, indicando nell'oggetto del messaggio: **"ISTANZA DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI**

**AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' TIVOLI FORMA SRL".**

L'istanza, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, deve pervenire, pena l'esclusione,

**entro il giorno venerdì 02/01/2026 ore 14**  
**sottoscritta digitalmente dal candidato IN UNICO FILE**

L'istanza, sottoscritta dall'interessato, redatta secondo il mod. A, dovrà, a pena di esclusione:

- contenere tutte le dichiarazioni previste dallo schema di domanda allegato;
- essere sottoscritta digitalmente dal candidato;
- essere corredata da curriculum professionale in formato europeo, debitamente sottoscritto anch'esso digitalmente, contenente l'indicazione analitica dei titoli e delle attività professionali svolte e in corso di svolgimento;
- essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

A norma di quanto previsto dall'art. 3 dell'atto di indirizzo, la documentazione per la proposta di nomina deve contenere:

- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta;
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;
- c) dichiarazione di disponibilità in caso di nomina/designazione a fornire all'Ente cui si riferisce la nomina lo stato patrimoniale e la dichiarazione dei redditi ed eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari agli adempimenti previsti;
- d) elenco delle cariche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi;
- e) attestazione di possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;
- f) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;
- g) dichiarazione di impegno a conformare il proprio operato agli indirizzi del Consiglio Comunale e al programma di mandato del Sindaco;
- h) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;
- i) dichiarazione di disponibilità a fornire durante il mandato tutti i dati necessari all'Ente per i vari adempimenti istituzionali (censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, ecc.);
- j) dichiarazione di disponibilità a fornire durante il periodo di nomina/designazione, entro 5 sette giorni dalla richiesta, ulteriori informazioni e dati che il Comune dovesse richiedere;
- k) dichiarazione di disponibilità ad inviare al Sindaco una relazione semestrale sull'attività svolta;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimuovibile di incompatibilità o di conflitto di interesse esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina.

Qualora la documentazione sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo giorno successivo alla presentazione della proposta.

Sono dichiarate inammissibili le proposte prive della documentazione di cui ai punti precedenti o risultate incomplete allo scadere del termine.

Il Comune di Tivoli non è responsabile della dispersione o mancata ricezione, nel termine fissato, delle domande di partecipazione, nonché delle eventuali comunicazioni successive, imputabili a errate indicazioni da parte dei candidati o, comunque, a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

**11- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003. n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti, in sede di presentazione della propria candidatura, è finalizzato all'espletamento delle attività di verifica per l'effettuazione delle nomine e per l'esercizio della funzione indicata dal presente avviso.

Il trattamento dei dati avverrà a cura di persone appositamente incaricate, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

A seguito della nomina i dati personali dell'incaricato verranno pubblicati, per quanto di competenza, sui siti internet del Comune di Tivoli e della società Tivoli Forma srl, ai sensi della normativa vigente.

**12- PUBBLICITÀ E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il presente avviso sarà pubblicato:

- all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Tivoli per almeno 15 giorni consecutivi;
- sul sito internet di Tivoli Forma srl per almeno 15 giorni consecutivi.

Dell'esito del procedimento ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Tivoli e della

società Tivoli Forma srl.

La gestione dell'avviso e del procedimento di selezione è coerente con i nuovi processi di digitalizzazione dei processi e di gestione della documentazione. Anche le successive comunicazioni tra Comune di Tivoli e nominati/designati avvengono con l'uso delle nuove tecnologie.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, informa che il responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dirigente del Settore VII – dott. Riccardo Rapalli.

### **13- DISPOSIZIONI GENERALI**

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di modificare, prorogare od eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati che abbiano presentato domanda possano vantare alcuna pretesa.

La presente procedura viene emanata al solo fine di ricevere le candidature di soggetti idonei a ricoprire gli incarichi di cui al presente Avviso; pertanto, essa non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali, non determina alcun diritto al posto, né presuppone la redazione di una graduatoria finale.

Con la partecipazione a detto Avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le disposizioni in esso contenute, nonché delle disposizioni che disciplinano l'incarico di che trattasi.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia.

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in ordine al presente Avviso potranno essere presentati, fino a tre giorni prima della data di scadenza per la presentazione della candidatura, esclusivamente a mezzo mail al seguente recapito: [v.tatarelli@comune.tivoli.rm.it](mailto:v.tatarelli@comune.tivoli.rm.it).

Tivoli, 16/12/2025

**Il SINDACO  
dott. Marco Innocenzi**